

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 181**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante riforma ed  
aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa  
all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina

*(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 febbraio 2003)**

---



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Ufficio legislativo*

**RELAZIONE**  
**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 17 DICEMBRE 1971 N. 1158**

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione dell'articolo 14 della legge 1 ° agosto 2002 n. 166, recante "disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", che conferisce al Governo delega per la riforma e l'aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa al collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente.

La realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente che è inclusa nel programma delle opere di preminente interesse nazionale riconduce la procedura di approvazione del progetto e di realizzazione dell'opera alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative norme di attuazione.

La società «Stretto di Messina» viene qualificata come organismo di diritto pubblico, come previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri 23/11/1998, pubblicata sulla G.U. n. 56 del 9/3/1998.

All'articolo 1, è stato inserito, dopo l'art. 3, l'art. 3-bis con il quale è specificamente normata la qualificazione della società concessionaria come organismo di diritto pubblico, richiamando la normativa europea alla stessa applicabile per l'aggiudicazione di forniture, lavori e servizi.

All'articolo 2, è stato sostituito l'art. 4 della legge 1158/71, conformando le procedure di approvazione e finanziamento dell'opera alle previsioni della L. 443/01 e del D.Lgs. 190/2002.

In particolare:

- al comma 1, sono ricondotte nell'ambito della legge 443/01 le modalità di realizzazione e di finanziamento dell'opera e la stessa è qualificata opera di preminente interesse nazionale;
- al comma 2, è operato un rinvio alla L. 443/01 al fine di disciplinare le procedure di



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Ufficio legislativo*

- approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dell'opera, in conformità alle previsioni della norma di delega;
- al comma 3, ed al comma 5, è demandata l'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti non sostanziali alla Società concessionaria che in base alla legge 109/94 e 443/01 assume ruolo e funzioni di soggetto aggiudicatore;
- al comma 4, è confermato – come già previsto dalla L. 1158/71 – che, in caso di mancata approvazione del progetto preliminare, facciano carico alla concessionaria le spese dalla medesima sostenute per la redazione del progetto stesso;
- al comma 6, è previsto che la società concessionaria si doti di un comitato scientifico formato da 9 componenti di adeguata esperienza, scelti d'intesa con il concedente, cui spetterà il compito di formulare i pareri necessari per la supervisione e l'indirizzo delle attività progettuali;
- al comma 7, in considerazione della notevole entità del finanziamento, è consentito il reperimento degli occorrenti mezzi finanziari mediante ricorso al mercato, confermando, in linea con la precedente normativa, le conseguenti deroghe al regime di capitalizzazione e di ammortamento degli oneri finanziari.

All'articolo 3, è sostituito l'art. 5 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, introducendo una disciplina coerente con la qualificazione della Società concessionaria come organismo di diritto pubblico, operando un rinvio alla normativa alla stessa conseguentemente applicabile e demandando al concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la vigilanza sulle attività della Società concessionaria.

In particolare:

- al comma 1, è disposto il subentro, in qualità concedente, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- al comma 2, è ricondotta allo stesso Ministero la funzione di vigilanza sulle attività



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

### *Ufficio legislativo*

del concessionario, avvalendosi dello strumento tecnico costituito dalla legge “obiettivo;

- al comma 3, è stabilito, in conformità alla disciplina della legge “obbiettivo”, la possibilità di provvedere alle espropriazioni mediante contraente generale o concessionario;
- al comma 4, è dichiarata la particolare urgenza degli interventi relativi al collegamento stabile tra la Sicilia ed il continente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- al comma 5, è operato un generale richiamo all’applicabilità delle disposizioni della legge 443/01 e del D.Lgs. 190/02.

L’articolo 4 sostituisce l’art. 7 della legge 1158/71 al fine di adeguare la concessione in esame alle relative previsioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificate ed integrate dal decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 e di disciplinare tutti gli aspetti operativi della concessione. L’articolo individua il contenuto della convenzione volta a disciplinare i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la società concessionaria.

A tal fine, al comma 1 si stabilisce che la convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società concessionaria sia stipulata entro 60 giorni dall’approvazione del progetto preliminare.

Al comma 2, l’approvazione della convenzione è demandata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sentite le Regioni interessate.

Il comma 3 elenca per successivi punti le questioni che in accordo alle previsioni del progetto preliminare dovranno essere disciplinate da detta convenzione. La elencazione riprende, sostanzialmente, quella della normativa previgente, apportando alla stessa gli



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## *Ufficio legislativo*

adeguamenti pertinenti alle previsioni della legge “obbiettivo” (esecuzione mediante contraente generale o concessionario di costruzione e gestione); al subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella funzione di concedente; ad un assetto dei rapporti tra concedente e concessionario idoneo alla responsabilizzazione del concessionario stesso (introduzione di penali, responsabilità in caso di aumenti di costo per fatto proprio); alla previsione di un preciso piano finanziario; alla possibilità, in accordo alla legge 166/02, di considerare, nell’ambito del piano economico, attività e beni strumentali o connessi all’opera affidata; all’accesso di nuovi soci.

In particolare:

- al punto a), è previsto che la convenzione disciplini anche i termini di avvio della gestione;
- al punto b), è previsto che la convenzione disciplini anche la regolamentazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, ed architettoniche delle opere da eseguire e dello standard dei servizi;
- al punto c), è previsto che la convenzione disciplini le modalità di realizzazione delle prestazioni da parte della società Stretto di Messina s.p.a. in conformità alle disposizioni e procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 e successive modificazioni (contraente generale o concessionario);
- al punto d), le modalità ed i termini per il collaudo delle opere sono ricondotte alla disciplina del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190;
- al punto e), è previsto che in convenzione siano disciplinate le modalità di compimento della vigilanza da parte del concedente;
- al punto f), sono richiamate le modalità di riconsegna dell’opera;
- al punto g), è previsto che la convenzione disciplini le eventuali penali da applicare alla società concessionaria, nonché le ipotesi di decadenza;
- al punto h), è prevista la possibilità di riscatto dell’opera da parte dello Stato;



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Ufficio legislativo*

- al punto i), è previsto che la concessionaria assuma in carico i costi di progettazione, di costruzione e di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera nonché le spese di esercizio del collegamento stradale per l'intera durata della concessione.
- I punti j), k), l), m) sono introdotti ex novo in specifico ossequio alle nuove norme dettate in materia di concessione dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificata ed integrata dal decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190. In tale ambito:
- il punto j) prescrive che in convenzione venga disciplinata la durata della concessione, il relativo piano economico finanziario e l'eventuale contributo da accordare al fine di assicurarne l'equilibrio, nonché le modalità di corresponsione del contributo stesso; si richiede che in tale sede venga previsto che alla approvazione del progetto definitivo dell'opera nonché all'entrata in esercizio del collegamento sullo stretto; sia accertato il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo da corrispondere alla società concessionaria per gli aumenti di costo derivanti da forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti da richieste del concedente;
- il successivo punto k) richiede di disciplinare in convenzione la quota annuale di ammortamento degli investimenti sulla base del piano economico finanziario, con la indicazione del valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, nonché le modalità finanziarie di devoluzione dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione e le modalità di revisione periodica del piano economico finanziario;



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

### *Ufficio legislativo*

- il punto l) prescrive che in convenzione vengano disciplinate le modalità di reperimento da parte della società concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate tenendo conto della possibilità di cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera affidata, così come previsto in via generale dalla legge 166/02;
- il punto m) prevede l'eventuale partecipazione al capitale della concessionaria di altri soggetti pubblici e privati;
- il punto n) richiede che la convenzione disciplini le modalità e i termini per la manutenzione e gestione delle opere, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
- al punto o) si prevede che il concessionario benefici degli introiti del collegamento stradale;
- al punto p), è adeguata la denominazione della Azienda autonoma ferrovie dello stato in RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., cui sarà demandata la gestione degli impianti ferroviari;
- al punto q) si dispone che la convenzione stabilisca i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe di pedaggio;
- il punto r) prevede che gli utili di esercizio da devolvere al bilancio dello Stato siano calcolati al netto degli accantonamenti previsti dal piano economico finanziario, specificamente regolato anch'esso in convenzione;
- il punto s) demanda alla volontà delle parti, da esprimersi in convenzione, la devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie tra concedente e concessionario.



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

### *Ufficio legislativo*

- All'articolo 5, sono stati disposti gli adeguamenti dei residui articoli della legge 1158/71 ai nuovi indirizzi dettati dalla legge di delega e conseguenti ai nuovi articoli introdotti in attuazione della stessa.

In dettaglio:

- sono stati abrogati il comma 5 dell'art. 1, il comma 3 dell'art. 3 e l'intero articolo 6 della legge 1158/71, in quanto regolanti aspetti pertinenti la stipula ed il contenuto della nuova convenzione, ora interamente disciplinati dagli articoli 5 e 7, come sostituiti dalla presente norma;
- all'articolo 2 della legge 1158/71, è stata prevista la possibilità, per la società concessionaria, di agire anche a mezzo di società partecipate ed è stata regolata la norma degli amministratori della società in conformità alla natura di organismo di diritto pubblico;
- all'articolo 9 della legge 1158/71, i commi 6 e 8 sono abrogati in quanto non più coerenti con la nuova disciplina di approvazione e finanziamento dell'opera; al comma 7, è stato previsto che le modalità di attribuzione delle aree di risulta derivanti dallo spostamento delle attrezzature viarie e ferroviarie, che andranno a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni, verranno disciplinate con successiva legge.

Si omette la predisposizione della relazione tecnica in considerazione del fatto che le modifiche proposte non importano oneri aggiuntivi per l'Erario. Lo schema di decreto legislativo, infatti, riconduce nell'ambito della legge 443/2001 e del Decreto Legislativo 190/2002 le modalità di realizzazione e finanziamento dell'opera in questione.



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Ufficio legislativo*

**Schema di decreto legislativo recante: “Riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n.1158 relativa all’attraversamento stabile dello Stretto di Messina”.**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della Legge 23 agosto 1988 n. 400;

Vista la Legge 17 dicembre 1971 n. 1158, che regola la realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina;

Vista la Legge 21 dicembre 2001 n. 443;

Visto il Decreto Legislativo 20 agosto 2002 n. 190;

Visto l’articolo 14 della Legge 1 agosto 2002 n. 166, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo inteso a riformare e aggiornare la Legge 17 dicembre 1971 n. 1158;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto

**EMANA**

il seguente Decreto Legislativo



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## *Ufficio legislativo*

### Articolo 1

1. Dopo l'art. 3 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 è inserito il seguente:

*"Articolo 3-bis*

- 1. La società Stretto di Messina s.p.a., concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonché della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento fra la Sicilia ed il continente – opera di preminente interesse nazionale – è organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, ed è, pertanto, sottoposta al rispetto delle procedure previste da tali direttive ed eventuali successive modificazioni per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, lavori e servizi; la società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che la riguardano."*

### Articolo 2

L'articolo 4 della L. 17 dicembre 1971, n. 1158 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 4*

- 1. Il collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente è opera di preminente interesse nazionale. Al finanziamento dei relativi interventi e alla loro realizzazione si provvede secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e successive modificazioni.*
- 2. All'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dell'opera si provvede ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni.*
- 3. All'approvazione del progetto esecutivo provvede il consiglio di amministrazione della società concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al successivo comma 6.*
- 4. In caso di mancata approvazione del progetto preliminare resteranno a carico della società concessionaria le relative spese ivi comprese quelle per gli studi e lavori preparatori.*



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Ufficio legislativo*

5. *Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultino necessarie in corso d'opera sono autorizzate dal consiglio di amministrazione della società concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al successivo comma 6.*
6. *La società concessionaria provvede alla costituzione, con oneri a proprio carico, di un comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il comitato scientifico rende, in particolare, parere al Consiglio di Amministrazione della Società, in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera ed alle varianti. Il Comitato scientifico è composto da 9 membri scelti, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza.*
7. *In considerazione del carattere eccezionale dell'opera e della entità dei mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione da reperire sul mercato, il carico di interessi passivi e di ogni altro onere finanziario facente capo alla società concessionaria, nei primi 7 anni di gestione, potrà essere capitalizzato in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali ed essere ammortizzato per un periodo superiore a quello massimo previsto dall'articolo 2426 del codice civile, per tutta la durata della concessione e con determinazione del consiglio di amministrazione della società, con il consenso del collegio sindacale”.*

**Articolo 3**

L'articolo 5 della L. 17 dicembre 1971, n. 1158 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 5*

1. *Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la funzione di concedente della Società Stretto di Messina S.p.A. e per l'effetto subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad ANAS e a RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. nei rapporti con la società concessionaria di cui alla convenzione in data 27 dicembre 1985.*
2. *Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sulle attività della società concessionaria tramite la struttura tecnica di missione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Ove ne ravvisi la necessità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al*



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Ufficio legislativo*

*Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art.2, comma 7 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190.*

- 3. La società concessionaria provvede direttamente, ovvero mediante contraenti generali o concessionario di costruzione e gestione alle operazioni di esproprio delle aree necessarie alla costruzione degli interventi affidatigli.*
- 4. Gli interventi relativi al collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento fra la Sicilia ed il continente sono dichiarati di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.*
- 5. Per quanto non previsto dalla presente legge agli interventi relativi alla realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e successive modificazioni."*

**Articolo 4**

L'articolo 7 della L. 17 dicembre 1971, n. 1158 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 7*

- 1. Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società concessionaria relativi alla costruzione del collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si provvede, con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni dall'approvazione del progetto preliminare.*
- 2. La convenzione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria;*
- 3. In particolare la convenzione, nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina, tra l'altro;*
  - a) il programma di costruzione di tutte le opere, fissando i relativi termini di ultimazione e quelli di avvio della gestione;*



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

### *Ufficio legislativo*

- b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche delle opere da eseguire e lo standard dei servizi ;*
- c) le modalità di realizzazione delle prestazioni da parte della società Stretto di Messina s.p.a., secondo le disposizioni e le procedure previste, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, dal decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 e successive modificazioni, mediante affidamento ad uno o più contraenti generali o mediante concessione di costruzione e gestione;*
- d) le modalità ed i termini per il collaudo delle opere secondo le previsioni di cui all'art.11 del decreto legislativo n. 190 del 2002, nonché per l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che ferroviario*
- e) le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del concedente, ferma restando la responsabilità a carico della concessionaria sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori;*
- f) le modalità per la riconsegna all'Amministrazione statale dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione;*
- g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti;*
- h) casi in cui lo Stato può esercitare il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente legge, nonché i termini e le modalità per l'esercizio del riscatto stesso;*
- i) l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di progettazione, costruzione e di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera nonché delle spese di esercizio del collegamento stradale per l'intera durata della concessione;*
- j) la durata della concessione, il relativo piano economico finanziario e l'eventuale contributo da accordare al fine di assicurarne l'equilibrio, nonché le modalità di corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina prevista dall'art.7 del decreto legislativo n. 190 del 2002; la previsione che alla approvazione del progetto definitivo dell'opera nonché all'entrata in esercizio del collegamento sullo stretto, sarà accertato il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo da corrispondere alla società concessionaria per gli aumenti di costo derivanti da forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute prescrizioni*



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

### *Ufficio legislativo*

*di legge o di enti terzi o comunque derivanti da richieste del concedente;*

- k) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti sulla base del piano economico finanziario, con la indicazione del valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione; le modalità finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione e le modalità di revisione periodica del piano economico finanziario;*
- l) le modalità di reperimento, da parte della società concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo conto della possibilità di cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2, della legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;*
- m) la eventuale partecipazione al capitale della società Stretto di Messina s.p.a. di altri soggetti pubblici e privati; in tal caso saranno apportate le conseguenti modifiche allo statuto della società stessa;*
- n) le modalità e i termini per la manutenzione e gestione delle opere, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;*
- o) la devoluzione in favore della concessionaria degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento stradale;*
- p) l'entità e le modalità di versamento del canone da corrispondersi alla concessionaria da RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per l'esercizio degli impianti ferroviari, per il primo anno di esercizio nonché i criteri e le modalità da seguire per la determinazione del canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e relative modalità di versamento;*
- q) i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe di pedaggio determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno;*
- r) la devoluzione al bilancio dello Stato degli utili di esercizio al netto degli accantonamenti previsti dal piano economico finanziario eccedenti l'assegnazione di un dividendo da stabilire annualmente con riferimento al capitale sociale della*



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

### *Ufficio legislativo*

*società concessionaria, dopo le assegnazioni a riserva legale, e comunque non superiori all'8 per cento del capitale stesso;*

- s) *la possibilità di deferire al giudizio di un collegio arbitrale secondo le previsioni di cui all'art.12 del decreto legislativo n. 190 del 2002, le eventuali controversie tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la società concessionaria, dall'altra, relative alla esecuzione, interpretazione e risoluzione della convenzione."*

#### Articolo 5

1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, il comma 5 è abrogato;
- b) all'articolo 2:
  - 1) al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: *"nonché lo svolgimento di ogni connessa attività anche attraverso società partecipate"*;
  - 2) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: *"lo statuto deve altresì prevedere la previa intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la nomina degli altri amministratori"*;
  - 3) il comma 3 è abrogato;
- c) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
- d) l'articolo 6 è abrogato;
- e) all'articolo 9:
  - 1) il comma 6 è abrogato;
  - 2) al comma 7 le parole: *"la stessa"* sono sostituite dalla seguente: *"successiva"*;
  - 3) il comma 8 è abrogato.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**CONFERENZA UNIFICATA**  
(art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)  
seduta del 6 febbraio 2003

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, predisposto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

## LA CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, riguardante il collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente;

**VISTA** la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, che all'art. 14, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la richiamata legge 17 dicembre 1971, n. 1158;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 dicembre 2002, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota prot. n. DAGL/50188-10.3.1 del 23 dicembre 2002;

**CONSIDERATE** le risultanze della riunione tecnica del 15 gennaio 2003, nel corso della quale i rappresentanti delle Autonomie regionali e locali sullo schema in oggetto hanno espresso il loro positivo avviso tecnico;

**CONSIDERATI** gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e i Rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM sulla predetta proposta hanno espresso il loro positivo avviso;

**CONSIDERATO** che i Rappresentanti dell'ANCI hanno presentato con riguardo all'argomento in esame un documento, allegato sub A, allegato e parte integrante del presente atto, nel quale, tra l'altro, i Comuni, hanno chiesto di potersi confrontare per poter fornire elementi costruttivi alla migliore realizzazione del progetto dell'opera attraverso la istituzione di un tavolo permanente presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la partecipazione del Comitato dei Sindaci costituito presso l'ANCI;

*per*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO il Rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha accolto la richiesta avanzata dall'ANCI in ordine alla istituzione del citato tavolo permanente;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 dicembre 2002, di cui in premessa.


Il Segretario  
Dott. Riccardo Carpino

*Riccardo Carpino*



Il Presidente  
Sen. Prof. Enrico La Doggia

*Enrico La Doggia*



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

All. A.

Consigli  
in sede.

A. Capino



## CONFERENZA UNIFICATA 6 febbraio 2003

Punto 2) all'ordine del giorno

### **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIFORMA ED AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 1971, N. 1158, RELATIVA ALL'ATTRAVERSAMENTO STABILE DELLO STRETTO DI MESSINA, PREDISPOSTO SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 1° AGOSTO 2002, N. 166.**

Il progetto del ponte sullo stretto di Messina è inserito nel Programma Strategico di cui alla "Legge Obiettivo", quindi verrà realizzato solo attraverso le procedure definite dalle relative norme di attuazione, in particolare dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 190 del 20 Agosto del 2002.

I Comuni interessati, ed in particolare il Comune di Messina, manifestano una forte esigenza di coinvolgimento nelle scelte operate e da operarsi: basti pensare all'impatto diretto dell'opera nel tessuto urbano di questo Comune, ed all'esigenza di fornire le giuste infrastrutture, in special modo relative alla viabilità, per far sì che il Ponte risponda veramente alle motivazioni per le quali è stato "pensato", senza che le città paghino un prezzo troppo alto.

Ci riferiamo in particolare a tutte le opere a "servizio" del Ponte, che dovrebbero essere inserite nel progetto preliminare, quindi ivi finanziate e da eseguire con le procedure semplificate di cui al citato d.lgs.190. Purtroppo i Comuni non sono ancora a conoscenza dei dettagli dei progetti preliminari, che dovrebbero costituire il mezzo giusto per risolvere i problemi di impatto sulle città.

Si ricorda inoltre che vaste aree della città saranno stravolte dalla realizzazione dell'opera, e che comunque il disagio dei cittadini sarà grande e di rilevante durata: i Comuni dovrebbero quindi essere forniti degli strumenti giusti per informare a loro volta la popolazione e porre in essere tutte le azioni volte a minimizzare i disagi.

A prescindere dal coinvolgimento nei singoli procedimenti autorizzatori e da una probabile convocazione durante la procedura di VIA, non esiste un vero momento di confronto; l'esigenza degli enti locali non è sicuramente quella di partecipare al procedimento od all'elaborazione progettuale in modo formale, ma quella di confrontarsi per fornire elementi costruttivi alla migliore realizzazione del progetto. Si sottolinea quindi l'esigenza di individuare tale "spazio tecnico-



politico", attraverso la istituzione di un tavolo permanente presso il Ministero cui partecipa il Comitato dei Sindaci costituito presso l'ANCI.

Si rileva inoltre la necessità di aprire un pronto confronto con il Governo (Min.Infrastrutture) per fornire una risposta ai problemi endemici dovuti proprio alla posizione di passaggio del flusso veicolare - anche pesante - nelle città. Sarebbe quindi importante, dopo aver avuto conoscenza delle opere inserite nel Progetto del Ponte, immaginare un forte spunto statale per la riqualificazione delle zone interessate, nelle forme e nei modi da concordare.

M. h. Foggi

*[Handwritten signature]*

